

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0030447/P-/ CI.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **22363/P-/LETT CI. AAL 1.3.17**

allegato

Trieste, **4 luglio 2012**

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
Via Sabbadini, 31
33100 – **UDINE**

Oggetto: legge regionale 29/2005 – aree pubbliche: trasferimento azienda costituita solo da avviamento e banchi.

Con la corrispondenza in oggetto citata, è pervenuto il quesito del Comune in indirizzo, con cui si richiede se la cessione del ramo d'azienda commerciale "su aree pubbliche", costituito dal solo avviamento e dai banchi, valga ad integrare la fattispecie del trasferimento, quale subingresso; preliminarmente, si sottolinea che la scrivente Direzione, alla luce della costante giurisprudenza in materia, ha costantemente ribadito, nella fattispecie del subingresso, la necessità ed obbligatorietà del trasferimento di un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività impresa, essendo, inoltre, imprescindibile che i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale¹: un tanto, non pare realizzarsi nel caso di specie.

Preso atto, inoltre, che l'avviamento non è un elemento costitutivo essenziale dell'azienda, ma un semplice elemento rivelatore, definibile, nei suoi termini generali, come la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come l'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 4142, dd. 25 giugno 1981; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 6608, dd. 8 novembre 1983; Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8470, dd. 2 agosto 1995) e, pertanto, l'avviamento non può sussistere senza la vera e propria azienda, la Cassazione civile, sez. III, già con la sentenza n. 4142 del 25 giugno 1981 ha puntualizzato che non è configurabile una

¹ Cfr. i pareri, pubblicati sul sito: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>; Macroarea: *Aree pubbliche*; file: *Aree pubbliche cessione d'azienda e partecipazione a fiere (23.10.08)* e Macroarea: *Subingresso*; file: *Subingresso cessione azienda mai attivata (25.05.07)*.

cessione d'azienda, nel caso in cui l'imprenditore, cessata l'attività, trasferisce ad altro soggetto, non il complesso unitario dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio dell'impresa, ma soltanto singoli elementi residuati dalla dissoluzione della propria azienda, principi riconfermati sempre dalla Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 2714 del 27 marzo 1996, dove analogamente si è sottolineato che la cessione dell'azienda ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario di tutti gli elementi costituenti l'*universitas* aziendale, senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento.

In ogni caso, l'azienda costituisce un complesso di beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, e non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile; pertanto, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto (fattispecie di sospensione dell'attività), nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore in cui l'impresa opera od opererà, con la conseguenza che è stata esclusa la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, nella fattispecie in cui i beni concretamente trasferiti si riducevano ad alcuni scaffali, banconi ed altre suppellettili (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 3973, dd. 27 febbraio 2004) oppure a singoli arredi o macchine d'ufficio (Tribunale di Cagliari, sentenza 18 dicembre 1998).

Ne deriva, quale necessaria conseguenza, che i beni costituenti l'azienda devono trovarsi tra loro in posizione tendenzialmente paritetica ed essere, pertanto, tutti essenziali ai fini dell'esistenza dell'azienda; se, infatti, può configurarsi un trasferimento di "ramo d'azienda" anche quando la cessione riguardi una singola unità produttiva, risulta comunque necessario che detta entità presenti un'organizzazione di mezzi idonea oggettivamente allo svolgimento dell'attività d'impresa, anche mediante successiva eventuale integrazione ad opera del cessionario (Tribunale di Torino, sentenza 4 luglio 2005); in ogni caso, la mancanza di alcuni elementi che abitualmente ineriscono nell'azienda deve riguardare beni di carattere accessorio e non beni essenziali per l'esistenza dell'azienda medesima: in tal senso, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 2058, dd. 28 marzo 1980, e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 6617, dd. 17 dicembre 1984, in cui si è chiaramente sancito che l'alienazione dell'azienda, se comporta il trasferimento dell'*unicum*, costituito dal complesso dei beni organizzati, non impedisce che da tale trasferimento sia escluso qualcuno di detti beni, purché la mancanza di esso non comprometta l'unità economica aziendale.

Sempre alla luce della giurisprudenza della Cassazione (cfr. sez. I civile, sentenza n. 21481 dd. 9 ottobre 2009) deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo: deve, pertanto, trattarsi *<<di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività>>*: questo è un precipuo richiamo al già accennato vincolo di organizzazione teleologia,

concetto approfondito soprattutto dalla giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Si legge, infatti, nella sentenza (Cass. sez. trib.) n. 1913 dd. 30 gennaio 2007 che <<se va ravvisata una cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore per l'attività d'impresa, occorre pur sempre che il complesso di beni sia già organizzato come tale dal precedente imprenditore>>; e nella successiva sentenza (sempre Cass. sez. trib.) n. 23857 dd. 19 novembre 2007, si ribadisce che la cessione dell'azienda <<pur non richiedendo che l'esercizio dell'impresa sia attuale (fattispecie della sospensione dell'attività), presuppone comunque il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa>>.

Ad *abundantiam*, si richiama sempre la giurisprudenza della Corte di cassazione, precisamente la sentenza n. 11130 dd. 15 maggio 2006 (sez. II, civile), dove è stato puntualizzato che <<l'azienda – quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa – viene adeguatamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta>>.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it